

All'Ufficio di Segreteria per lo

Svolgimento della procedura conciliativa

costituito presso l'UST di Venezia

Via Muratori, n. 5 – 30172 Venezia-Mestre

PEC: uspve@postacert.istruzione.it

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

(exArt.31, comma 9 L. 183/2010 – artt. 135 e segg. Del CCNL 29.11.2007)

della sottoscritta Pezzuto Chiara, - OMISSIS -

- OMISSIS -

nei confronti del Dirigente Scolastico pro tempore dell'IIS " Corner" di Venezia (VE)

In punto: richiesta di conciliazione per la proroga del contratto a t.d. prot. 7268 fino al 31.08.2018

FATTO

L'11.09.2017, il DS dell'IIS "Corner" di Venezia stipulava con la scrivente il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. n. 4951, per n. 36 ore settimanali per il profilo di guardarobiere fino alla nomina dell'avente diritto. Il contratto cessava di produrre i suoi effetti il 17.12.2017.

Il giorno successivo e cioè il 18.12.2017, il medesimo DS stipulava con la scrivente il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n.7268, per 36 ore settimanali per il profilo di guardarobiere, con decorrenza 18.12.2017 e cessazione al 30.06.2018.

Dalla documentazione rinvenibile nel sito dell'Ambito territoriale di Venezia si rileva che presso l'IIS "Corner" di Venezia il posto di guardarobiere è un posto dell'organico di diritto, vacante e disponibile fin dall'inizio dell'anno scolastico 2017/18.

La scrivente ritiene che l'apposizione del termine di scadenza al 30 giugno 2018 del contratto prot. n. 7268 stipulato con medesimo istituto in data 18.12.2017, sia illegittima per le seguenti considerazioni di

Diritto

Dalla scheda pubblicata il 22.07.2017, sul sito dell'UST, " *Sistema informativo MIUR - Ambito territoriale della provincia di Venezia – organico di diritto – anno scolastico 2017/18 – stampa dati analitici organico A.T.A. - IIS "Corner"* si rileva che vi sono 2 posti, in organico di diritto, di guardarobiere. (All. 1)

Dall'elenco del 22.07.2018 dei posti disponibili a.s. 2017/18 prima dei movimenti e dall'elenco del 09.08.2017 dei posti disponibili dopo i movimenti, si rileva che i posti disponibili per il profilo di guardarobiere sono 2. (All. 2 -3)

IL D.M. 430/2000 all'art. 1, comma 1, dispone: " *Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:*

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico."

La nota MIUR n. 37381 del 29.08.2017, al punto 2 - Conferimento delle supplenze al personale ATA – dispone:

-"L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica .

Omissis

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto."

Dalla documentazione su citata e pubblicata sul sito dell'UST di Venezia, appare evidente che il posto conferito alla scrivente è un posto vacante e disponibile nell'Organico di diritto; tanto è vero che al contratto di supplenza stipulato fra il DS e la scrivente, con decorrenza 11.09.2017 e fine al 17.12.2017 è stato attribuito il **codice N 14** che individua le supplenze annuali con pagamento a carico del MEF.

Al contratto successivo, stipulato fra lo stesso dirigente e la stessa scrivente, (prot. n.7268, per 36 ore settimanali per il profilo di guardarobiere, con decorrenza 18.12.2017 e cessazione al 30.06.2018) viene, invece, attribuito il **codice N 11** che individua le supplenze temporanee che coprono posti non vacanti, ma disponibili e con scadenza al termine delle attività didattiche. (All.4)

In sostanza, dalla sera del 17.12 alla mattina del 18.12.2017, è mutata tutt'a un tratto la natura del posto senza che sia mai stato individuato un titolare.

Il Ds, quindi, in presenza di un posto vacante e disponibile in OD, anziché attribuire una supplenza annuale, ha stipulato un contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.

Così facendo ha però leso il diritto dell'interessata ad ottenere una supplenza annuale su posto privo di titolare e quindi vacante e disponibile.

Pertanto, in base a quanto su espresso e considerato, la scrivente

chiede

che il contratto, prot. n. 7268 avente scadenza al 30 giugno c.a., sia prorogato fino al 31.08.2018.

Dichiara

di voler essere rappresentata ed assistita dal prof. Giovanni Giordano, a lui conferendo ogni facoltà inerente il mandato, compresa quella di farsi sostituire da altri esponenti del sindacato, con eguali poteri.

Elegge domicilio presso la sede provinciale dello Snals – Confisal di Venezia e chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inviate al seguente indirizzo:

SNALS CONFISAL Segreteria Provinciale – via Aleardi, 80/82 – 30172 Mestre (VE)

Pec: snalsvenezia@pec.it

Venezia, 15/05/2018

Firmato
